



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 16 marzo 2012, n. 10439

Tributi e finanze (in materia penale) - Reati di contrabbando - Confisca - Veicolo.

È sempre obbligatoria, ex art. 301 comma primo, D.P.R. 28 gennaio 1973 n. 43, la confisca del veicolo, di proprietà dell'indagato utilizzato per commettere il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero, senza che sia necessario accertare sul mezzo l'avvenuta esecuzione di modifiche strutturali e stabili finalizzate al trasporto occulto della merce. (Cass. Pen., sez. III, 16 marzo 2012, n. 10439) - [RIV-1212P1107] Art. 240 cp

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Mantova, con ordinanza emessa il 23 maggio 2011 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di N. R., avverso il decreto di sequestro preventivo, come disposto dal Gip sede, in data 21 aprile 2011 ed avente per oggetto l'auto Mercedes Mod. ML, di proprietà del citato indagato - accoglieva il gravame e revocava il predetto decreto del 21 aprile 2011 con restituzione dell'autovettura Mercedes all'avente diritto. Il PM presso il Tribunale di Mantova proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b), c.p.p.

In particolare il PM esponeva che nella fattispecie - trattandosi di autovettura di proprietà dell'indagato, utilizzata per il trasporto del quantitativo di tabacchi lavorati esteri, oggetto di contrabbando - era legittimo il sequestro preventivo del veicolo perché finalizzato alla confisca obbligatoria dello stesso ai sensi dell'art. 301, comma 1, D.P.R. n. 43 del 1973.

Tanto dedotto, il PM chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2012, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il Gip del Tribunale di Mantova, previa richiesta del PM sede, con decreto emesso il 21 aprile 2011, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'autovettura Mercedes, Mod. ML 270, di proprietà di N. R. indagato in ordine al reato di cui all'art. 291 bis, D.P.R. n. 43 del 1973, per aver detenute complessivi Kg 29,600 di tabacco lavorato estero di contrabbando, parte dei quali (600 pacchetti di sigarette) erano stati trasportati sulla sua autovettura, fatto commesso il 6 marzo 2011, con la recidiva specifica ed infraquinquennale.

Il Tribunale del riesame di Mantova in sede di istanza ex art. 324 c.p.p. - con ordinanza in data 23 maggio 2011 revocava il decreto di sequestro preventivo del 21 aprile 2011, disponendo la restituzione della citata autovettura a favore del predetto N. R.. Il P.M. presso il Tribunale di Mantova proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la decisione del Tribunale del riesame di Mantova si fonda sull'assunto principale secondo cui, ai fini della confisca dell'autoveicolo in esame, era necessario provare che il veicolo fosse stato modificato in modo tale da essere destinato in modo abituale al trasporto clandestino dei tabacchi lavorati esteri.

Trattasi di statuizione errata in diritto. Nella fattispecie - trattandosi di autoveicolo di proprietà dell'indagato N. R. (autore materiale delle condotte illecite contestategli ex art. 291 bis, D.P.R. n. 43 del 1973) utilizzato per trasportare 600 pacchetti di sigarette di T.L.E. - la confisca è obbligatoria *ipse jure*, ex art. 301, comma 1, D.P.R. n. 43 del 1973, senza necessità di accertare l'avvenuta esecuzione di modifiche strutturali e stabili del veicolo, finalizzate al trasporto occulto di T.L.E. di contrabbando.

Va annullata, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Mantova in data 23 maggio 2011, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame. (*Omissis*) **[RIV-1212P1107] Art. 240 cp**